



## **CONCLUSIONI**

### **DI PARTE APPELLANTE:**

Piaccia all'Ecc.ma Corte

In via principale di merito:

riformare la Sentenza n. 34/2020 pubbl. il 13/10/2020 RG n. 183/2019 del Tribunale di Rovereto Giudice del Lavoro Dr. Michele Cuccaro, emessa in pari data, e così accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell'INPS per aver fornito al signor [REDACTED] informazioni inesatte ed incomplete;

condannare l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di 26.102,43 a titolo risarcitorio o la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa oltre interessi;

condannare l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE alla rifusione delle spese del presente giudizio e del primo grado di giudizio oneri di legge, maggiorate ex Decreto Ministero, Giustizia, 08/03/2018 n° 37 ed in misura pari ad € 8.147,10 oltre accessori per il primo grado di giudizio ed € € 11.481,60 oltre accessori per il grado di appello con distrazione a favore del difensore patrono antistatario.

### **DI PARTE APPELLATA**

Piaccia all'Ecc.ma Corte

si chiede che l'Ecc. Corte di Appello di Trento, respinta ogni contraria istanza, voglia rigettare l'appello proposto e tutte le domande, anche formulate in via istruttoria, avanzate dalla parte ricorrente, odierna parte appellante, nei confronti dell'INPS, in quanto infondato e infondate in fatto e in diritto e non provate e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Rovereto, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro n. 34 del 13.10.2020, con condanna della parte appellante al pagamento delle spese legali del giudizio.

## **FATTO**

Con ricorso ritualmente notificato [REDACTED] conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Rovereto sez. lavoro l'INPS, chiedendo pronuncia dichiarativa della responsabilità contrattuale dell'Ente convenuto ex art. 1218 cc e quindi di condanna al pagamento della somma di € 26.102.43 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e spese di lite.

La vicenda era illustrata in questi termini: il ricorrente, già dipendente come portalettere di [REDACTED] con contratto a tempo indeterminato dal 20 dicembre 1982, aveva cessato il rapporto in data 31.12.2016 in virtù di un accordo con assistenza sindacale in

quanto, in base alla situazione contributiva contenuta in alcuni estratti conto emessi da INPS risultava che egli avrebbe potuto andare in pensione a decorrere dal 7 gennaio 2017; il lavoratore concordava quindi con il proprio datore di lavoro, con accordo sindacale in data 10.08.2016, la risoluzione consensuale del rapporto, ricevendone la somma complessiva di € 41.650,00 quale incentivo all'esodo: somma cui si era pervenuti computando la retribuzione del lavoratore dal giorno della risoluzione 31.12.16 a quello del previsto pensionamento del giorno 07.12.17 (€ 26.102,00), più quanto necessario a titolo di versamenti volontari per andare in pensione il 7.12.17, più un piccolo contributo di € 1.350,00 quale corrispettivo per l'esodo anticipato; tuttavia in data 13.02.18 INPS rigettava la domanda di pensione anticipata per mancato raggiungimento dei contributi settimanali necessari; lamentava il ricorrente il contrasto tra questa determinazione dell'Istituto e le risultanze degli estratti conto a suo tempo forniti perché, se questi fossero stati corretti, egli non sarebbe andato in pensione nella data suddetta bensì l'anno successivo, cosicché ne era derivato un danno – di cui chiedeva ristoro – pari alle retribuzioni corrispondenti all'anno in più di lavoro che egli avrebbe dovuto svolgere ove fosse stato ben informato della propria situazione contributiva.

Si costituiva ritualmente parte convenuta, che insisteva per il rigetto della domanda assumendo che gli estratti conto non avevano valore certificativo ai sensi della legge 88/1989 e che sarebbe stato onere dell'assicurato verificarne la rispondenza alla realtà, come prescritto sugli estratti stessi e secondo la diligenza raccomandata in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza in materia.

All'esito dell'istruttoria veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale rigettava la domanda, aderendo in buona sostanza alle difese dell'INPS, con particolare riguardo alla giurisprudenza che pone l'accento sulla necessità di una doverosa cooperazione del creditore che deve evitare un aggravamento del danno indotto dal comportamento inadempiente del debitore, non essendosi il ricorrente "premurato di approfondire con INPS l'esattezza dei dati risultanti dagli estratti conto", né di approfondire la circostanza contestata e cioè il fatto che detti estratti riportavano, contrariamente alla realtà che il ricorrente doveva ben conoscere, l'accreditamento da parte del precedente ente previdenziale IPOST di un periodo di ricongiunzione ex L 29/1979, per servizio militare, pari ad anni 3 mesi 2 e giorni 6 in luogo degli anni 2 mesi 2 e giorni 3 corrispondenti alla realtà; inoltre osservava il primo giudice che l'importo complessivamente ricevuto da Poste appariva "superiore a quello che egli avrebbe ottenuto prestando regolarmente l'attività lavorativa...con la conseguenza che non potrebbe giungersi anche sotto questo profilo a nulla di diverso che ad un totale rigetto della domanda attorea".

Appellava la detta sentenza [REDACTED] al fine di ottenerne pronuncia di integrale riforma.

Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.

Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie in trattazione scritta come da provvedimento in atti emesso sulla scorta della normativa relativa al Covid 19 -come da dispositivo del quale era disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.

### MOTIVI

L'appellante articola due motivi che, peraltro, si sostanziano entrambi nella censura di una erronea applicazione degli artt. 1218,1175,1375,1227 CC. e possono quindi essere congiuntamente esaminati, unitamente al profilo del danno che il primo giudice non ha esaminato quale ovvia conseguenza del rigetto della domanda nel merito.

L'appello è fondato, in quanto sostenuto da considerazioni che pongono in risalto il dovere di esattezza nella trasmissione dei dati da parte dell'INPS, nel rispetto dei generali principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti e del correlativo principio di affidamento oltrechè nell'esatto e puntuale rispetto di specifiche disposizioni di legge: principi e adempimenti che si debbono ritenere violati dall'Ente.

La giurisprudenza di legittimità prevalente è orientata nel senso di ritenere che “ *In tema di erronea comunicazione al lavoratore, da parte dell'Inps, della posizione contributiva utile al pensionamento, l'ente risponde del danno derivatone per inadempimento contrattuale, salvo che provi che la causa dell'errore sia esterna alla sua sfera di controllo e l'inevitabilità del fatto impeditivo nonostante l'applicazione della normale diligenza. (Nella specie, all'erronea comunicazione al lavoratore del numero dei contributi versati, apparentemente sufficienti al conseguimento della pensione, erano seguite le dimissioni del lavoratore; l'Inps, convenuto per il risarcimento dei danni subiti dal lavoratore per l'erronea comunicazione, aveva imputato l'errore a registrazioni nell'archivio magnetico non corrispondenti alla documentazione di supporto)*”: cass.26925/08; ed altresì che “*Nel caso di errore dell'ente previdenziale nell'accreditamento di contributi, che comporti l'illegittimo rifiuto della prestazione previdenziale richiesta dall'assicurato, l'azione di risarcimento del danno è un rimedio risarcitorio a situazioni di obiettiva ingiustizia, pur precluse in via amministrativa, fondato sul rapporto obbligatorio tra INPS ed assicurato, di natura contrattuale, sicchè la colpa si presume.*”:cass. 15083/08.

Piu' recentemente l'orientamento appare trovare conforto in ulteriori pronunce:

“*Nell'ipotesi in cui un ente previdenziale, avente personalità giuridica di diritto privato,*

*comunichi ad un proprio assicurato un'informazione erronea in ordine all'avvenuta maturazione del requisito contributivo occorrente per poter fruire della pensione di vecchiaia, pur non essendo applicabile l'art. 54 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale pone a carico dell'INPS l'obbligo di comunicare agli assicurati l'entità dei contributi versati, merita nondimeno tutela, ai sensi dell'art. 1175 cod. civ., l'affidamento dell'assicurato, essendo altresì gli organi degli enti previdenziali - per l'attività di amministrazione e di gestione svolta - in possesso di dati e di conoscenze che comportano la titolarità di poteri e di connessi doveri, anche di comunicazione, da esercitare con diligenza. Ne consegue che grava sull'ente previdenziale l'obbligo di risarcire il danno derivato dall'erronea comunicazione e dalla conseguente decisione dell'assicurato di cancellarsi dall'albo professionale.":cass.3195/12.*

Si attaglia perfettamente alla fattispecie, inoltre, la decisione con cui si è ritenuto che “*Nell'ipotesi in cui l'I.N.P.S. abbia fornito all'assicurato, mediante il rilascio di estratti-conto assicurativi, contenenti risultanze di archivio e pur se privi di sottoscrizione, una erronea indicazione (in eccesso) del numero dei contributi versati, solo apparentemente sufficienti a fruire di pensione di anzianità, il danno sofferto dall'interessato per la successiva interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni e del versamento dei contributi, è riconducibile non già a responsabilità extracontrattuale, ma contrattuale, in quanto fondata sull'inadempimento dell'obbligo legale gravante su enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.), di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita (quali quelli garantiti dall'art. 38 Cost.), fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative, pur se contenute in documenti privi di valore certificativo.*”: cass. 21454/13.

Nella specie è proprio accaduto come nelle pronunce riportate: l'assicurato ha fatto affidamento su estratti conto previdenziali rilasciati in ben quattro date successive da INPS e tutti concordanti tra di loro in ordine ai versamenti contributivi.

Ora in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati non si può certo pretendere, secondo un atteggiamento che si uniformi ai dettami di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, che una persona dotata di normali cognizioni, quale un portallettere (come il ricorrente), possa esser in grado di interpretare e verificare questi documenti, caratterizzati da sigle riassuntive dal significato non facilmente decifrabile ed assolutamente prive di quel necessario criterio di trasparenza che viene sovente raccomandato agli enti pubblici nella esplicazione delle funzioni rivolte ai cittadini.

Esiste invero una specifica disposizione di legge che onera l'INPS dal fornire questi dati come ben evidenziato nella motivazione della sentenza S.C. 7859/04 "Si osserva che l'Istituto deve fornire i dati relativi alla posizione contributiva in adempimento di uno specifico obbligo di legge ed è pertanto responsabile delle inesattezze contenute nelle comunicazioni fornite al riguardo": obbligo che discende vuoi dall'art. 54 L 88/1989 vuoi, anche a prescindere da questa legge (cfr. cass. 3195/12 cit.), dalle norme in materia di esecuzione dei contratti.

Nella fattispecie INPS sostiene che gli estratti forniti non sono quelli "autentici" previsti dalla legge: viene allora spontanea la domanda per quale motivo li abbia forniti non in tale forma visto che si tratta, appunto, di una prescrizione normativa.

In ogni caso proprio la giurisprudenza citata pone in rilievo la necessità di rispetto del principio generale di cui all'art. 1175 cc pur nell'ipotesi di inapplicabilità ai documenti forniti del disposto di cui all'art. 54 della legge citata proprio perché è solo l'Ente che, in virtù delle specifiche conoscenze che gli competono e per la natura dell'attività svolta, possiede la titolarità di poteri e doveri informativi imposti dalla propria organizzazione e strutturazione.

E, continua in parte motiva la sentenza citata, "il richiamo ad una espressa riserva di ulteriore verifica da parte dell'assicurato...è priva di qualsiasi rilevanza poiché, di fronte ad un preciso obbligo di fornire una certificazione relativa alla posizione previdenziale, l'Istituto non può certo fornire dati non controllati o comunque incerti e sfuggire a responsabilità per erronee comunicazioni con mero invito all'assicurato ad effettuare verifiche" trattandosi di "una mera clausola di stile, priva di alcun effetto, siccome contraria al preciso disposto di legge".

Non sfugge al descritto dovere di corretta comunicazione il fatto che l'assicurato si sia rivolto ad un patronato: "E la circostanza che il lavoratore abbia richiesto l'assistenza di un patronato non può certo essere invocata per sostenere una sua ipotetica responsabilità concorrente, essendo semmai indice di diligenza nella trattazione della pratica pensionistica" (cass. 13069/05 in parte motiva), con ciò risultando smentita l'argomentazione difensiva assunta dall'INPS nelle note finali.

La copiosità dei precedenti giurisprudenziali citati non consente di accondiscendere a diverse soluzioni prospettate da alcune, peraltro isolate, decisioni.

Nel caso specifico, comunque ed in ogni caso, la clausola di stile, se correttamente interpretata, consente di pervenire a risultati del tutto opposti a quelli illustrati dal giudice di primo grado allorquando addebita al [REDACTED] "nonostante le specifiche avvertenze in tal senso" di approfondire con l'INPS l'esattezza dei dati forniti.

Il documento denominato “estratto conto previdenziale” su carta intestata INPS (quindi tra l’altro una dicitura che non consente al destinatario di individuarlo come estratto non certificato formalmente) in data 28.01.2016 (doc. 1 ) riporta per le voci in contestazione (alle prime tre righe, in corrispondenza dell’ultima colonna, il numero “1” nello spazio dedicato a “note”: nella legenda a pg. 3 viene spiegato che si tratta di “contribuzione da verificare”: e questa può corrispondere alla clausola di stile cui fanno riferimento i precedenti giurisprudenziali citati, cioè clausola del tutto irrilevante.

Analogamente nell’estratto dd. 23.05.15 (doc. 3) improvvisamente ricompare una sigla corrispondente alla dicitura “da verificare”.

Tuttavia nell’estratto in data 11.05.16 (doc.2) nessuna clausola è rintracciabile.

E soprattutto la annotazione non è piu’ contenuta nell’estratto (doc. 4) del 24.05.16 che è anche l’ultimo ed ha una conformazione grafica identica a quella del doc. 1 (la nota “k”, riferita ad una sola voce qui non rilevante, non contempla un invito a verifica).

In entrambi i documenti 1 e 4, nel settore avvertenze, si legge: “Il presente estratto conto elenca i periodi contributivi utili alla pensione registrati attualmente degli archivi dell’INPS; se ha bisogno di verificare il raggiungimento dei requisiti per la pensione deve comunque rivolgersi agli uffici dell’INPS o a un ente di patronato”.

Ne derivano alcune considerazioni:

-l’estratto conto contiene dati registrati negli archivi INPS: una annotazione che è idonea a rafforzare l’affidamento (già insito nell’assicurato in virtù delle considerazioni che precedono), perché si fa riferimento esplicito alla banca dati interna di INPS, a meno che non si voglia ipotizzare che l’Ente annota i dati nei propri archivi in modo negligente e senza i riscontri imposti dalla normativa di settore, con le conseguenti responsabilità contabili;

-la verifica dei requisiti è eventuale, rimessa alla determinazione dell’assicurato e non un “invito” necessario ad effettuare verifiche (“se ha bisogno...”);

-la stessa INPS riconosce l’affidabilità dei patronati cui in effetti il ██████ si è rivolto.

Infine mai l’INPS ha spiegato quali caratteristiche dovrebbe avere un estratto conto “certificato”, né quanto ai requisiti né quanto all’aspetto grafico, in modalità ben distinguibile da persona comune quale di norma è il soggetto assicurato.

La diligenza dell’assicurato quale creditore a’ sensi dell’art.1227 cc è attestata dalla pluralità di verifiche, con richiesta all’Ente di ben quattro estratti conto corrispondenti a date via via successive, e solo alla ricezione dell’ultimo è stata attivata la procedura per l’anticipata risoluzione.

Né si poteva supporre l’omessa corretta lettura degli estratti in tutte le loro parti, laddove si

ponga l'attenzione alla particolare formulazione – di cui si è detto sopra – degli “avvisi” contenuti, e soprattutto alla sparizione, nell'ultimo estratto, dell'unico espresso invito alla verifica che invece era contenuto nel primo: proprio la scomparsa di quell'iniziale avvertimento appare quanto mai idonea a dimostrare la assenza, nella fattispecie, di qualsiasi negligenza collaborativa da parte del soggetto creditore, indotto alla fiducia nei dati trasmessi proprio dalla formulazione dei documenti ripetutamente richiesti.

A conclusione appare di tutta evidenza la inutilità dei richiami giurisprudenziali dell'INPS di cui a pg. 12 della comparsa di risposta in appello, per i casi di comunicazioni acquisite senza “specifica richiesta dell'interessato” della certificazione ai sensi di legge, pacifico essendo che è stato il ██████████ (cioè il diretto interessato) a chiedere questi certificati; né è dato sapere per quale motivo l'Ente preveda il rilascio di estratti conto privi di detta certificazione, se già è consapevole della loro inesattezza. Anzi allora non si comprende la dicitura che si tratta di periodi contributivi “registrati” nei propri “archivi”, il che significa ivi inseriti con le necessarie preventive verifiche, mancando semmai una spiegazione della ragione per cui nei predetti archivi siano addirittura registrati dati inesatti.

Conclusivamente vale la pena riportare per esteso la motivazione, per la parte che qui interessa, della sentenza della S.C. 21454/13: *“I documenti rilasciati dall'Istituto, provenendo da un ente pubblico, devono sempre reputarsi idonei a ingenerare, in chi li riceve, un legittimo affidamento circa l'esattezza e la correttezza dei dati forniti, presumendosi che l'Ente abbia posto in essere, nel rilasciarli, quella doverosa opera di controllo dei dati risultanti dai propri archivi e destinati ad essere forniti a richiesta degli interessati.*

*Nel formulare il relativo quesito di diritto il ricorrente chiede se, nell'impossibilità di rilasciare veri e propri estratti conto certificativi da parte dell'INPS - o comunque ed in ogni caso - possa essere attribuito valore certificativo alle comunicazioni fornite dall'Istituto agli assicurati sulla loro posizione contributiva e dunque alle situazioni contributive da essi descritte così che le errate informazioni in eccesso rese ai richiedenti circa il numero dei contributi versati (solo apparentemente sufficienti al riconoscimento della pensione di anzianità) possano costituire per l'INPS, ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 54, fonte di responsabilità contrattuale, tale da potersi ritenere che l'Istituto sia tenuto al risarcimento dei danni causati all'interessato a seguito della interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni, conseguenti alle suddette comunicazioni, sulla correttezza delle quali il lavoratore aveva riposto pieno affidamento circa l'insorgenza del proprio diritto.*

*Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini e nei limiti che seguono.*

Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte (v. tra le più recenti, **Cass. sent. 3195 del 2012 e 15083 del 2008**; ex plurimis, **Cass. sent. n. 19340 del 2003, n. 5002 del 2002, n. 6995 e 6867 del 2001, n. 14953 del 2000, n. 9776 del 1996**), il danno subito dal lavoratore che sia stato indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di errata comunicazione dell'Inps sulla propria posizione contributiva, e che si sia visto poi rigettare la domanda di pensione di anzianità per insufficienza dei contributi versati, in quanto fondato sul rapporto giuridico previdenziale, è riconducibile ad illecito contrattuale.

Questa Corte già in altre occasioni ha avuto modo di esaminare la questione di lavoratori che avevano rassegnato le dimissioni sul presupposto, poi rivelatosi errato, di avere maturato i requisiti di anzianità necessari per beneficiare della pensione dopo avere esaminato gli estratti conto provenienti dall'INPS attestanti il raggiungimento di un numero di contributi utile a tal fine (ex plurimis, **Cass. n. 1104 del 2003**; v pure **Cass. n. 6995 del 2001 e n. 5002 del 2002**) ed ha affermato che il lavoratore indotto alle dimissioni da colpevole comportamento dell'INPS, che gli abbia erroneamente comunicato il perfezionamento del requisito contributivo per il conseguimento della pensione di anzianità, ha diritto al risarcimento del danno in un importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dell'effettivo conseguimento della detta pensione, in forza del completamento del periodo di contribuzione a tal fine necessario, ottenuto col versamento di contributi volontari, da sommarsi a quelli obbligatori anteriormente accreditati. Più recentemente, la **sentenza 10 novembre 2008, n. 26925**, ha affermato che, in tema di erronea comunicazione al lavoratore, da parte dell'Inps, della posizione contributiva utile al pensionamento, l'ente risponde del danno derivatone per inadempimento contrattuale, salvo che provi che la causa dell'errore sia esterna alla sua sfera di controllo e l'inevitabilità del fatto impeditivo nonostante l'applicazione della normale diligenza. Trattasi di obbligazione di origine legale, ma attinente ad un rapporto intercorrente tra due parti, per cui la responsabilità per inosservanza della stessa è di natura contrattuale. In tale quadro di riferimento, a norma dell'**art. 1218 c.c.**, colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di tale obbligazione ha l'onere di provare unicamente la fonte del suo diritto e di allegare la circostanza dell'inadempimento o del non esatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dell'impedimento rappresentato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. La nozione di causa non imputabile

*al debitore che induce l'impossibilità della prestazione o dell'esatta prestazione è stata costantemente precisata in termini di fatto oggettivo esterno alla sfera di dominio del debitore, che determina l'impossibilità della prestazione nonostante l'esaurimento di tutte le possibilità di ovviarvi adoperando la normale diligenza richiesta nelle relazioni contrattuali. L'art. 1218 c.c., pone espressamente a carico del debitore la prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, prova che esige la dimostrazione dello specifico impedimento, che ha reso impossibile la prestazione (Cass. n. **3294 del 2004**). Ne deriva che, nell'ipotesi in cui l'INPS abbia comunicato all'assicurato una indicazione erronea del numero dei contributi versati, il danneggiato non ha l'onere di provare la colpa o il dolo dell'autore dell'illecito.*

*Si è in particolare evidenziato l'obbligo che fa carico all'Istituto, ai sensi della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 54, di comunicare all'assicurato che ne faccia richiesta, i dati relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica ("è fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica"; l'ultimo periodo di questa norma dispone che: "La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta"). Il Collegio non ignora il precedente di questa Corte (**sent. n. 7683 del 2010**) nel quale si afferma che nell'ipotesi in cui l'INPS abbia fornito all'assicurato una erronea indicazione (in eccesso) del numero dei contributi versati, solo apparentemente sufficienti a fruire di pensione di anzianità, va esclusa la responsabilità dell'INPS per il danno sofferto dall'interessato a causa della successiva interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni e del versamento dei contributi, ove la situazione contributiva sia stata comunicata dall'ente a prescindere da una domanda dell'interessato, con la specificazione della provvisorietà dei dati forniti e dell'eventuale presenza di errori, al fine di verificare, con la collaborazione dell'assicurato, la sua posizione contributiva. Nella fattispecie ivi esaminata, l'interessato aveva agito per ottenere la condanna dell'Istituto al risarcimento del danno cagionatogli dall'erroneità delle indicazioni contenute negli estratti contributivi inviati dall'Istituto, comunicati a titolo puramente informativo e contenenti l'esplicito avvertimento della possibilità di inesattezze. L'ipotesi è stata ritenuta non riconducibile alla fattispecie di certificazione rilasciata a domanda dell'assicurato e sottoscritta dal funzionario responsabile di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 54, cosicché non poteva fondare una responsabilità dell'Inps per il danno cagionato dalla inesattezza dei dati forniti (dimissioni dal posto di*

lavoro nel presupposto di avere diritto alla pensione di anzianità con una certa decorrenza), danno che l'interessato avrebbe potuto evitare chiedendo la prevista certificazione ai sensi di legge. Muovendo dal rilievo che la norma di cui all'art. 54. cit. "presuppone una specifica richiesta dell'interessato, e proprio per la indicata funzione attribuita dalla legge alla comunicazione cui l'ente previdenziale è tenuto in ordine alla situazione previdenziale e pensionistica dell'assicurato", è stato osservato che "legittimamente costui fa affidamento sulla esattezza dei dati a lui forniti"; "senza specifica richiesta, quindi, si versa fuori della fattispecie prevista dalla legge" e "conformemente al dettato normativo" deve escludersi che le comunicazioni abbiano valenza certificativa (sent. cit., in motivazione). Al riguardo, deve osservarsi che, seppure al caso in esame (al pari di quello vagliato nel richiamato precedente) non sia direttamente applicabile la L. n. 88 del 1989, art. 54, che presuppone una specifica richiesta dell'interessato diretta ad ottenere una certificazione dell'Istituto, nondimeno merita tutela l'affidamento di un iscritto all'ente previdenziale pubblico. Il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni limitandone l'attività legislativa e amministrativa (v., per recenti applicazioni in materia tributaria, **Cass. n. 21513 del 2006**; **Cass. n. 9308 del 17 aprile 2013**). Esso trova la sua base costituzionale nel principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (art. 3 Cost.). Come osservato da **questa Corte nella sentenza n. 17576 del 2002**, svariate pronunce dalla Corte costituzionale e della Corte di Giustizia dell'U.E. indicano che la tutela del legittimo affidamento costituisce un principio generale tanto dell'ordinamento costituzionale interno, quanto del diritto e dell'ordinamento comunitari. Anche il Giudice amministrativo ha sempre considerato i principi della buona fede e del legittimo affidamento tra i canoni regolatori ultimi dei rapporti tra Pubblica Amministrazione ed amministrati nelle più diverse fattispecie.

Il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione gli ha dato aspettative, fondate su informazioni e dichiarazioni dalla stessa rilasciate, posto che la pubblica amministrazione è tenuta a rispettare l'affidamento e l'attendibilità delle sue dichiarazioni, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.. In particolare, la pubblica amministrazione è gravata dell'obbligo di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi

indisponibili, fornendo informazioni errate o anche **dichiaratamente** approssimative. Informazioni di tale natura devono ritenersi non conformi a correttezza, in quanto rese da enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, nonché incidenti su interessi al conseguimento e godimento di beni essenziali della vita, come quelli garantiti dall'art. 38 Cost.. Tale situazione ricorre in qualunque ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione fornisce notizie o comunicazioni errate relative alla posizione di un amministrato e, dunque, pure nel caso che, sebbene non sia richiesta (e rilasciata) una vera propria certificazione L. n. 88 del 1989, ex art. 47, informazioni relative alla posizione di un assicurato siano contenute in un altro documento rilasciato dalla P.A., quale un estratto conto assicurativo.

Nè vale ad escludere la responsabilità dell'Istituto la circostanza dell'assenza di sottoscrizione dell'estratto conto, cui fa cenno la sentenza impugnata. Al riguardo è sufficiente osservare (cfr. **Cass. 4297 del 1993**) che gli estratti contributivi su moduli a stampa rilasciati dall'INPS sono la riproduzione di un documento elettronico e come tali non abbisognano, per spiegare i loro effetti, di alcuna sottoscrizione, per cui, ancorché privi di firma del funzionario INPS che ne attesti la provenienza, fanno piena prova dei fatti in essi rappresentati, ossia della corrispondenza tra i dati ivi riportati e le registrazioni risultanti dagli archivi elettronici. L'assenza di valore certificativo del documento, in quanto non emesso all'esito di un procedimento amministrativo all'uopo specificamente avviato su richiesta formale dell'interessato, non costituisce dunque causa di esonero dalla responsabilità gravante sull'INPS.

### **Domanda risarcitoria.**

Essa non è stata ovviamente esaminata dal tribunale atteso il rigetto nel merito.

La deposizione testimoniale assunta in appello ha consentito di ritenere accertato che l'importo ricevuto dal [REDACTED] in sede di risoluzione anticipata del rapporto è stato ragguagliato proprio all'esatta retribuzione che egli avrebbe percepito lavorando un anno di più fino al dicembre 2017 e, in altra parte, ai contributi che avrebbero dovuto essergli versati (oltre un ulteriore modestissimo importo quale corrispettivo alla rinuncia).

In tal guisa viene ad esser smentita la difesa dell'INPS di cui a pg. 11 della comparsa di risposta in appello, laddove si afferma che "non è stato dimostrato il nesso causale tra la comunicazione INPS e la volontà di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tra le parti con carattere novativo".

Quindi una trattativa precisamente basata sulle notizie contributive fornite dall'INPS e senza le quali, ovvero in presenza di notizie contributive corrispondenti alla realtà, la risoluzione suddetta non avrebbe avuto luogo.

L'importo oggetto della domanda risarcitoria va circoscritto alla retribuzione che il soggetto avrebbe percepito ove, in possesso di corrette informazioni, avesse proseguito ancora per un anno la prestazione lavorativa: infatti, in considerazione della determinazione assunta dall'INPS, il sig. [REDACTED] si trova ora scoperto per un anno, senza reddito e senza pensione ( cfr. ancora cass. 21454/13).

Priva di pregio è peraltro anche l'ultima considerazione di pg.6 della sentenza impugnata, proprio alla luce della risultanza della deposizione assunta: quanto ivi affermato non tiene conto, appunto, di questa scopertura.

Circa l'ammontare del danno INPS sostiene che la somma sia quantificata al lordo mentre le somme percepite a titolo di risarcimento danni sono esenti da tassazione: non si comprende l'assunto, se non altro considerando che, mancando un anno di lavoro, il [REDACTED] non solo ha perso la retribuzione in busta ma anche tutte le contribuzioni pensionistiche e sanitarie connesse. Che poi l'importo qui percepito sia di per sé esente da tassazione, essendo nel suo complesso un risarcimento, è altra questione, del tutto ininfluyente ai fini della determinazione dell'importo dovuto.

SPESE DI CAUSA.

Quanto alle spese di causa si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'INPS, secondo le regole della soccombenza e si liquidano (in base al decreto Min. 10.3.14 e tabelle allegate) come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. RG, così provvede:

1)in riforma della sentenza n. 34/2020 del tribunale di Rovereto, sezione lavoro, pubblicata in data 13.10.2020, condanna l'INPS (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE) a pagare a favore di [REDACTED] la somma di € 26.102.43 oltre interessi legali dalla debenza al saldo;

2)condanna L'INPS a rifondere a [REDACTED] le spese di ambo i gradi, liquidate quanto al primo grado in complessivi € 4.000,00 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge e, quanto al secondo grado, in complessivi € 4.800,00 , oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Guarini che si è dichiarato antistatario.

Trento 29.04.2021

Cons.est.

Dr. Ugo Cingano

Il Presidente

Dr.ssa Anna Maria Creazzo

